Fisco
Accertamento

Redazione del PVC obbligatoria anche in presenza di un questionario

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) - Avvocato, di Giovanni Cataldi - Loconte & Partners

Annullato l'avviso di accertamento non preceduto dal PVC anche in ipotesi di attività di verifica "non esterna", per violazione dei principi domestici e comunitari.

L'attività di verifica espletata dopo aver acquisito i dati del contribuente anche attraverso un mero **questionario**, obbliga l'Amministrazione finanziaria all'emissione di un apposito **processo verbale di constatazione** da notificare al contribuente a conclusione delle indagini, al fine di poter consentire la presentazione di osservazioni o richieste entro 60 giorni, pena la nullità dell'avviso di accertamento conseguentemente emesso in violazione della normativa domestica e dei principi comunitari.
Queste le conclusioni a cui giunge la CTP di Ascoli Piceno con la sentenza 22 aprile 2014, n. 384/2/14.
A parere dei Giudici di merito, la Corte di Cassazione con le sentenze n. 18906/2011 e n. 16999/2012, nello stabilire che è nullo l'avviso di accertamento emesso prima di 60 giorni dalla conclusione delle indagini (orientamento ribadito nella più recente sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013) ha altresì evidenziato che la nullità deve trovare applicazione anche in ipotesi in cui non si esplichi una vera e propria attività di verifica presso il contribuente, ma un semplice **reperimento di documenti fiscali**, in considerazione della genericità del termine "verifica" e dell'insussistenza di distinzioni da parte della normativa tra verifica c.d. "interna" e verifica "esterna".
In caso contrario si verificherebbe una **violazione** del **principio di collaborazione** tra Amministrazione e contribuente ed una illogica **disparità di tutela** fra i contribuenti a seconda delle modalità di verifica adottate dall'Ufficio. Ne conseguirebbe il divieto di emanazione di atti impositivi prima dei 60 giorni, a decorrere dalla data di conclusione delle indagini da formalizzarsi in apposito PVC, qualsiasi sia l'attività di controllo posta in essere dall'Amministrazione finanziaria.
Al dato "domestico" i giudici di merito associano l'autorevole **giurisprudenza comunitaria** che sul punto ha preso posizione in modo netto.
Invero la Corte di Giustizia europea nella sentenza Sopropè (C-349/07, punto 49 del 18 dicembre 2008), non ha mancato di precisare che "il destinatario di una decisione a lui lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata, allo scopo di mettere l'autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell'impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l'obbiettivo di consentire a queste ultime di correggere un errore o di far valere elementi relativi alla loro situazione personale, tali da far si che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro".
La pronuncia muove dall'affermazione che il diritto di difesa, in quanto principio generale del diritto comunitario, deve trovare applicazione ogni volta che l'Amministrazione finanziaria si proponga di adottare un atto capace di produrre effetti rilevanti nella sfera giuridica del destinatario.
Tale principio rinviene direttamente dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (art. 41 par. 2, rubricato "Diritto ad una buona amministrazione") che sancisce: "a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio".
Sul punto merita attenzione il recente intervento della Corte di Giustizia UE (sentenza 22 novembre 2012, causa C-277/11, punti 81-88) che nel ribadire che il **rispetto dei diritto di difesa** costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione, in riferimento al diritto alla buona amministrazione rileva il diritto di ogni individuo di essere ascoltato **prima** che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo.
Invero la Corte di Giustizia UE già con le sentenze 13 febbraio 1979, C-17/74, e 13 febbraio 1979, C-85/76, aveva riconosciuto ai contribuenti dei Paesi membri il diritto al contraddittorio preventivo con l'Amministrazione pubblica e il rispetto del diritto di difesa in ogni "procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni" e questo "costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa".
Tali principi assumono ancor più rilevanza alla luce della nuova **procedura di infrazione contro l'Italia** da parte della Commissione UE in riferimento ai **limiti posti alla responsabilità civile dei giudici** nell'applicazione del diritto europeo. In sostanza si specificava l'obbligo di prevedere la responsabilità civile per "manifesta violazione del diritto europeo" dovendo tale responsabilità ricadere sullo Stato.
Ergo, in ipotesi di mancato rispetto del diritto Comunitario da parte del Giudice interno ne risponde direttamente lo Stato.

Riferimenti normativi

Commissione tributaria provinciale Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 22/04/2014, n. 384

Copyright Wolters Kluwer Italia © Riproduzione riservata